

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51.

Poiché l'art. 12 del d.P.R. 223/1967 dispone che il Consiglio comunale elegge la Commissione elettorale comunale "nel proprio seno", quando uno dei componenti la C.E.C. si dimette da Consigliere comunale, o è dichiarato decaduto, automaticamente decade anche dalla Commissione stessa, né, nel caso, può trovare applicazione il principio della prorogatio. Quando la presenza di tutti i componenti la C.E.C. rimasti in carica, effettivi e supplenti, è necessaria per il raggiungimento del numero legale, è legittima la partecipazione alle sedute del supplente di un componente effettivo anche quando quest'ultimo è presente.

Omissis. Passando dunque all'esame di merito dei ricorsi si rileva che col primo motivo il ricorrente denuncia l'illegittima composizione e convocazione della Commissione elettorale comunale nella seduta in cui ha proceduto alla nomina degli scrutatori dei seggi elettorali. Sostiene il ricorrente che di detta Commissione continuavano a far parte tre membri, i quali, ancorché dimessisi o decaduti dalla carica di Consiglieri comunali, non potevano, per il principio della *prorogatio*, ritenersi per ciò stesso cessati dalla carica di componenti della Commissione fino a quando non fossero stati sostituiti da nuovi membri.

L'assunto non può essere condiviso.

Gli artt. 12 e 13 del t.u. approvato col d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, stabiliscono che la Commissione elettorale comunale è eletta dal Consiglio comunale "nel proprio seno" e che essa è composta da "consiglieri (comunali) di minoranza" e consiglieri di maggioranza. Ciò significa che la carica di componente la Commissione è dalla legge legata intrinsecamente ad una rappresentatività qualificata dalla posizione occupata dal membro eletto nell'ambito del Consiglio comunale. Quando cessi tale qualificazione viene dunque meno il presupposto sul quale si regge la nomina elettiva a componente la Commissione.

Invero la legge non si limita a prevedere che in seno alla Commissione sia riprodotta la rappresentanza di forze politiche esistenti nel Consiglio comunale — nel qual caso il membro della Commissione potrebbe costituire espressione di tali forze ancorché non facesse parte o avesse cessato di far parte del Consiglio comunale — ma stabilisce, propriamente, che possono essere nominati elettivamente membri della Commissione solo componenti del Consiglio comunale. L'appartenenza a quest'organo costituisce quindi un requisito necessario per l'investitura a membro della Commissione e — trattandosi di una caratterizzazione immanente alla carica — per la conservazione del titolo a far parte della Commissione elettorale.

Non trova applicazione a tal riguardo il principio della *prorogatio*, cui si richiama il ricorrente. Tale principio infatti vale a far sì che chi ricopre una carica la mantenga al di là della scadenza fissata, fino a quando l'organo competente non provveda a nominare un successore o a confermare in carica l'investito. Il principio suddetto non comporta invece che chi sia stato nominato ad una carica sul presupposto necessario ed imprescindibile del possesso di un determinato requisito mantenga l'investitura ove venga meno il presupposto sul quale questa poggia.

Se mai potrebbe invocarsi in proposito un altro, più generale, principio e cioè quello della indefettibilità del funzionamento degli organi necessari.

Ma, a parte le incertezze che possono sussistere sul piano teorico circa le condizioni ed i limiti cui è soggetta l'applicabilità di tale principio, è certo che esso non può essere invocato con fondamento quando la legge abbia opportunamente disciplinato la composizione ed il funzionamento dell'organo per l'ipotesi che alcuni o tutti dei suoi componenti non ne facciano più parte.

Ciò è quanto si ha per la Commissione di cui trattasi: infatti la legge (art. 14, comma 3, e art. 15, comma 2 del t.u. n. 223 del 1967 che riproducono le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 1058 del 1947 quale modificato dall'art. 12 della legge n. 1 del 1966) ha espressamente previsto che la Commissione resti validamente composta e possa funzionare con un *quorum* strutturale e funzionale piuttosto basso: nel nostro caso tre componenti sia in prima che in seconda convocazione. La legge quindi ha considerato l'ipotesi che vengano meno alcuni dei membri della Commissione ed ha ritenuto tale riduzione del collegio come non incidente sulla struttura e sul funzionamento della Commissione (tanto che ha escluso la rinnovazione parziale di questa) se non superi una certa entità. Non sussiste quindi alcuna ragione di fare appello a principi che tendono alla conservazione di cariche pubbliche in situazioni in cui ciò sia necessario per assicurare il soddisfacimento di imprescindibili esigenze della collettività; infatti per l'organo in questione tale situazione non ricorre, dato che la legge ha essa stessa provveduto, con compiuta disciplina, a garantire il soddisfacimento di tali esigenze mediante la previsione

dell'irrelevanza della decurtazione del collegio fino ad un certo limite e della nomina di apposito commissario quando il *quorum* si sia abbassato al di sotto di tale limite.

Nessuna ragione di necessità si oppone dunque a che dal venire meno di un requisito essenziale in alcuni membri della Commissione si tragga la conseguenza che logicamente ne discende e cioè la perdita della carica che presuppone il possesso del requisito caratterizzante venuto a mancare.

Né è indispensabile che tale effetto risulti da un provvedimento *ad hoc* perché, trattandosi di un effetto scaturente *ipso iure* dalla perdita del requisito occorrente, la rilevazione di tale situazione in un'espressa pronuncia non ha un valore costitutivo ma semplicemente ricognitivo. Senza dire che nella presentazione delle dimissioni da Consigliere comunale e nella correlativa presa d'atto, così come nella pronuncia di decadenza della carica suddetta, può ritenersi insita la consapevolezza dell'estensione degli effetti derivanti da tali atti alla cessazione da tutti gli incarichi che presuppongono il possesso della qualità di Consigliere comunale.

Esattamente quindi non sono stati invitati a partecipare alla riunione della Commissione elettorale comunale coloro che a causa della perdita della carica di Consigliere comunale avevano cessato di far parte della Commissione.

Vanno pertanto respinti, perché infondati, il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso nonché la prima parte del secondo motivo.

Con la seconda parte di quest'ultimo motivo il ricorrente sostiene l'illegittimità della composizione della Commissione elettorale nella seduta di cui trattasi perché dei due membri elettivi che vi hanno partecipato uno era il supplente del membro effettivo che è intervenuto alla seduta, mentre, essendo presente questi, il supplente - si assume — non avrebbe potuto prendere parte alla riunione.

Anche tale censura va respinta. Infatti è vero che l'ultimo comma dell'art. 14 del t.u. n. 223 del 1967 prevede che "i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale" ma tale previsione riguarda l'ipotesi che esista un numero di componenti la Commissione superiore a quello massimo in cui il Collegio deve funzionare (nella specie 5 membri, compreso il sindaco, componente di diritto). Quando invece la presenza di tutti i membri, effettivi e supplenti, rimasti in carica sia necessaria per il raggiungimento del *quorum* funzionale della Commissione, la partecipazione del supplente non si atteggia più come sostitutiva di un determinato membro effettivo, ma serve ad integrare il Collegio; non trova quindi più ragione né modo di venire applicato il rapporto di sostituzione tra effettivo e rispettivo supplente che è stabilito dalla legge (ultimo comma dell'art. 14 citato) ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione nel presupposto di un'esuberanza di componenti disponibili per la formazione del Collegio.

Nel caso in oggetto degli otto membri elettivi di detta Commissione (quattro effettivi e quattro supplenti) alla data dell'adunanza in riferimento due erano deceduti, due erano dimissionari da Consiglieri comunali e uno era stato dichiarato decaduto da tale carica.

Restavano quindi solo tre membri elettivi i quali dovevano per ciò essere tutti chiamati a partecipare alla riunione senza distinzione tra la loro (originaria) posizione di effettivi o supplenti: la somma di tutti i componenti in carica (i tre elettivi suddetti più il sindaco) era infatti inferiore al *plenum* del collegio (cinque membri), ancorché sufficiente a realizzare il *quorum* strutturale e funzionale minimo previsto dalla legge (tre membri).

Non rileva, pertanto, che uno dei due membri elettivi intervenuti alla seduta fosse originariamente il supplente dell'altro membro (effettivo) che ha partecipato alla riunione perché egli subentrava ormai necessariamente ai fini del raggiungimento del numero legale di membri richiesto dalla legge per il funzionamento della Commissione.

Col terzo motivo del ricorso il ricorrente denuncia che non sarebbe stato invitato alla riunione della Commissione uno dei membri elettivi rimasti in carica.

Tale censura è stata in certo senso ampliata con i motivi aggiunti con i quali il ricorrente ha denunciato l'omessa diramazione di inviti scritti, debitamente comunicati, per la convocazione della Commissione.

Tale denuncia è peraltro contrastata, in punto di fatto, dalla documentazione acquisita agli atti di causa.

Infatti, a parte che per i componenti intervenuti alla seduta l'eventuale irregolarità della comunicazione della convocazione si dovrebbe ritenere sanata dalla loro partecipazione, risulta dalle copie autentiche depositate dal sindaco del comune di ... che vennero effettivamente diramati gli avvisi scritti per la riunione della Commissione.

Gli avvisi stessi vennero anche regolarmente comunicati, come si rileva dalla relata di notifica apposta sulla copia dell'avviso consegnato dal messo notificatore del comune: ciò deve dirsi, in particolare, per il signor ... che il ricorrente asserisce, con specifica censura, che non sarebbe stato invitato alla riunione. Risulta invece dall'attestazione apposta dal messo notificatore sulla copia dell'avviso indirizzato al signor ... che esso venne

consegnato in mani della " moglie seco convivente ". D'altra parte, quand'anche il ... si fosse trovato altrove per ragioni di lavoro al tempo della riunione della Commissione (come ha affermato in memoria il ricorrente) dovrebbe ugualmente ritenersi regolare la notificazione dell'avviso effettuata nel luogo della sua residenza, non potendosi pretendere che il suddetto componente dovesse venir ricercato nel luogo dove effettivamente si trovava, tanto più che non è stato provato ch'egli non mantenesse più abitudini di vita nella sua abitazione nel comune.

Le espresse indicazione circa il luogo dell'effettuata notificazione e circa le persone alle quali gli avvisi sono stati consegnati, risultanti dalle attestazioni del messo comunale e dalle firme dei riceventi, non appaiono smentite dall'opposta dichiarazione rilasciata dal sindaco in data anteriore al deposito in giudizio delle copie degli atti suddetti in quanto l'affermazione del sindaco che non risultava dagli atti che si fosse proceduto a regolare comunicazione di avvisi scritti appare superata dagli specifici elementi documentali successivamente rinvenuti e prodotti in giudizio dal sindaco stesso.

Né il patrono del ricorrente - il quale nella pubblica udienza ha preso visione delle copie degli avvisi notificati - ha impugnato di falso tali atti o chiesto la concessione di un termine per proporre la relativa querela. Egli, anzi, non ha nemmeno chiaramente contestato la veridicità di tali elementi documentali, ma ha solo prospettato al riguardo qualche perplessità, chiedendo accertamenti istruttori circa la registrazione della spedizione degli inviti sul protocollo di partenza del comune.

Omissis.